

CONDIZIONI SPECIALI

La ditta si è avvalsa delle seguenti riduzioni:

OBLAZIONE:

legge n° 724 del 23.12.1994

ONERI

c) Legge Regionale n° 6/97


Qui accluso non si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

Gasperina

Prot. n° 2112 del 19 MAG. 2015

Allegati n° 00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(Geom. Giuseppe CATRAMBONE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Salvatore LUPICA)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

Li 19 MAG. 2015

IL CONCESSIONARIO

Nicola Molea

Io sottoscritto GIUSEPPE CATRAMBONE dichiaro di aver

consegnato in questo giorno 19 del mese di MAGGIO dell'anno 2015


copia del presente atto al Signor MOLEA NICOLA in

qualità di DIRETTO INTERESSATO

riconosciuto mediante C.P.

L'ADDETTO


Copia del presente provvedimento, in relazione al disposto dell'art. 38, 4° comma, della legge 47/85 e successive modifiche e integrazioni viene inviata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di _____



COMUNE DI GASPERINA

(Prov. Catanzaro)

AREA TECNICA - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Via Spadea Pandolfi -88060 Gasperina (CZ)

Tel 0967/486483-Fax 0967/486439-E Mail: areatecnica.gasperina@virgilio.it

Concessione in sanatoria, ai sensi della legge n° 724 art. 39 del 23.12.1994 e successive integrazioni e modificazioni, per la esecuzione dei lavori edili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n° 724 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 01.03.1995 prot. n° 837

inoltrata dalla ditta: MOLEA Nicola

Codice fiscale n° MLONCL76E10C352S nata a: CATANZARO

Il: 10.05.1976 residente in: Gasperina

Via: Marconi n° 29

tendente ad ottenere, in relazione all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n° 724 ed al disposto di cui al Capo IV e V della citata legge n° 47/85, la sanatoria delle opere abusive realizzate in questo Comune, su area distinta al Catasto Urbano al Foglio n° 1 Part. 384 sub 4;

Consistente: realizzazione di una porzione di fabbricato sita al piano terzo in via Marconi di mq 87,40;

Accertato che la documentazione prodotta risulta regolare e completa ai sensi dall'art. 39, 4° comma della legge n° 724/94 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la relazione istruttoria preliminare redatta dai tecnici P.E. Macrina Domenico e Geom. Giuseppe Antonio Spadea in data 10.7.995 alla quale questa Amministrazione ha dato formale incarico con D.G.C.n° 117 del 15.04.95 e trasmessa alla ditta con prot. n° 2948 del 11.07.1995;

Visto il Nulla Osta -----rilasciato dal ----- in data ----- prot. N. -----

Visto l'art. 35, 9° comma della legge 45/85 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto che per la sanatoria in argomento, la ditta ha provveduto al pagamento dell'oblazione pari all'importo di € 1.933,69

(diconsi millenovecentotrentatre/69) mediante la presentazione di n° 3 ricevute di c/c postale effettuate: 1) n° 134 del 30.12.1994, 2) n° 0057 del 08.06.2013 3) n° 0058 del 08.06.2013.

Visto che la ditta ha provveduto al pagamento della somma per gli oneri concessori di cui agli artt. 3 e 11 della legge 10/77 e di cui all'art. 39, 9° comma della legge n° 724/94, pari all'importo di € 1.353,74 (diconsi milletrecentocinquantatre/74) mediante la presentazione di n° 1 ricevuta di c/c postale effettuate in data: 1) n° 0059 del 08.06.2013;

Visto che il richiedente ha titolo ai sensi della L.R. n° 6/97 allo sconto del 20 %;

Visto il certificato d'idoneità statica redatto dall'Ing. Antonino Mantella, depositato presso il Genio Civile di Catanzaro con Prot. 142508 del 07.05.2015;

Visto che la ditta ha provveduto al versamento dei "diritti di segreteria" dell'importo di € 516,46 con versamento di c/c postale n° 0045 del 15.05.15;

Visto il D.Lgs n° 267/00;

Preso atto che la ditta richiedente ha titolo per il rilascio della concessione in sanatoria;

RILASCIA

ai sensi dell'art. 39 della legge 23.12.1994 n° 724 e successive modifiche e integrazioni e del Capo IV della legge 28.02.1985 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni alla ditta:

MOLEA NICOLA nato a Catanzaro il 10.05.1976

LA CONCESSIONE in sanatoria per le opere abusive relative alla realizzazione di una porzione di fabbricato sita al piano terzo in via Marconi di mq 87,40;

Qualora il manufatto abusivo necessiti di essere completato i lavori dovranno essere portati a termine in modo che l'opera sia abitabile e/o agibile entro tre anni dalla data della presente CONCESSIONE in sanatoria.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Il rilascio della concessione in sanatoria non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc. delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti.

Art. 2

Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione in sanatoria come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

Art. 3

Per l'installazione di un impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve, in ogni caso, essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta, invece, di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati nel regolamento di esecuzione della legge 20 aprile 1976, n. 373. (D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052).

Art. 4

Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori.

Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette, canalizzazioni ect.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

Art. 5

Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riservi il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva. Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dal vigente regolamento comunale redatto in conformità alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentata con la domanda un disegno sufficiente chiaro con le indicazioni delle dimensioni e degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 6

I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori, e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari sia diurne che notturne e quanto altro occorre onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

Art. 7

Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al comune.

Art. 8

La concessione in sanatoria si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Art. 9

La presente concessione a sanatoria dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori, e dell'assistente, dell'impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Art. 10

Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio e di attacco al fabbricato con rete di illuminazione e acquedotto.

Art. 11

I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato trascorso, infruttuosamente il quale il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione; in tal caso, la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

Art. 12

Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (Acqua, telefono, energia elettrica ect.) ai fini degli allacciamenti anche provvisori riferiti all'attività di cantiere o d'impianti particolari.